

Comune di Sant'Agello

Provincia di Napoli

**Regolamento per la disciplina e  
l'applicazione del Tributo Comunale sui  
Rifiuti e sui Servizi - TARES**

**Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 23/04/2013**

## INDICE

<b>Art. 1</b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2</b> -	<i>Istituzione del tributo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3</b> -	<i>Servizio di gestione dei rifiuti</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4</b> -	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 5</b> -	<i>Componenti del tributo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6</b> -	<i>Presupposto</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 7</b> -	<i>Soggetto attivo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 8</b> -	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 9</b> -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 10</b> -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 11</b> -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 12</b> -	<i>Tariffa del tributo</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 13</b> -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 14</b> -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 15</b> -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 16</b> -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 17</b> -	<i>Piano finanziario</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 18</b> -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 19</b> -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 20</b> -	<i>Obbligazione tributaria</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 21</b> -	<i>Zone non servite</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 22</b> -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 23</b> -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 24</b> -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 25</b> -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 26</b> -	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 27</b> -	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 28</b> -	<i>Componente servizi del tributo</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 29</b> -	<i>Tributo provinciale</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 30</b> -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 31</b> -	<i>Riscossione</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 32</b> -	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 33</b> -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 34</b> -	<i>Importi minimi</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 35</b> -	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 36</b> -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 37</b> -	<i>Accertamento con adesione</i>	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 38</b> -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 39</b> -	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 40</b> -	<i>Trattamento dati personali</i>	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 41</b> -	<i>Norma di rinvio</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>Art. 42</b> -	<i>Clausola di salvaguardia</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>Art. 43</b> -	<i>Norme transitorie e finali</i>	<b>Pag. 22</b>
<b>All.</b>	<i>Allegati</i>	<b>Pag. 23</b>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Sant'Agnello, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.), in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. Nel Comune di Sant'Agnello è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

**Art. 3**  
**SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di raccolta, conferimento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto ed il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza ed oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**Art. 4**  
**RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e dalla gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie).
2. Per le utenze con superficie complessiva superiore a 500 mq. per le quali il rapporto tra la quantità globale dei rifiuti prodotti e la stessa superficie, sia superiore del 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, dovranno essere adottate specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti tra il Comune, anche tramite il gestore del servizio, e l'utente stesso.

**Art. 5**  
**COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 28 del presente regolamento.

**Art. 6**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, così come definiti nel successivo art. 9, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

**Art. 7**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Sant'Agnello se nel suo territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile assoggettabile al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 8**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 9, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Per permettere al Comune la necessaria verifica, in caso di immobile concesso in fitto, nella denuncia di cui al successivo art. 30 dovranno essere indicati gli estremi del contratto di locazione e la durata dello stesso.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 9**

#### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è rilasciato, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, un atto assentivo o autorizzativo per l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. In particolare sono soggette le aree scoperte operative, vale a dire quelle destinate allo svolgimento di una attività economica (es. stabilimenti balneari, parcheggi a pagamento, campeggi, depositi esterni, distributori di carburante, specchi d'acqua destinati ad ormeggio natanti).

#### **Art. 10**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
    - solai e sottotetti impraticabili in quanto non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
    - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di

validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 comma 2 del presente regolamento;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - unità immobiliari adibite a pertinenze agricole e quelle destinate a porcilaie, stalle, pollai, etc.;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - unità immobiliari adibite a qualsiasi culto in senso stretto, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto;
  - locali ed aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
  - ospizi e case di cura gestiti da associazioni, organizzazioni o fondazioni a scopo caritativo e senza fini di lucro;
  - superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. Sono tali a titolo di esempio: tetti, scale, portici, cortili, parti di uso comune, portineria, alloggio del portiere (se non occupato), lavanderia, locali del riscaldamento centralizzato, vano ascensore.
- d) aree scoperte pertinenti di locali diversi dalle abitazioni ed asservite agli stessi (es. parcheggi di clienti e dipendenti di esercizi commerciali o di attività industriali, artigianali, alberghiere o terziarie, aree ornamentali anche a verde, aree di manovra esterne ai centri produttivi).
3. I locali e le aree non soggetti al tributo di cui al precedente comma dovranno essere indicati con denuncia compilata secondo le modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione. Ai fini della non applicabilità del tributo ad un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo sarà sufficiente all'utente dimostrare, anche tramite autodichiarazione, il non essere l'immobile allacciato ad alcuna utenza di servizio pubblico (luce, acqua e gas) e privo di mobili ed arredo. Si presume ogni unità immobiliare priva di allacciamenti idonei a produrre rifiuti fino a prova contraria.
4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la totale esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 33 con diritto a restituzione dell'importo pagato. Tuttavia l'esclusione dall'obbligo di pagamento opera, in caso di tardiva dichiarazione, soltanto a partire dall'anno solare successivo a quello per il quale si è fornita prova della non assoggettabilità al tributo stesso. Nel caso invece di esclusione dal

conteggio del tributo di aree appartenenti ad immobili comunque soggetti (esclusione parziale), il diritto alla riduzione opera soltanto alla data della denuncia, senza alcun riconoscimento del pregresso.

5. L'elencazione delle esenzioni di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo. Per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso ai criteri generali indicati al comma 1.
6. Non possono, in nessun caso, essere escluse dalla tassa le unità immobiliari destinate a depositi, cantine, garage e box auto, tranne il caso in cui si dimostri l'inutilizzabilità oggettiva delle stesse.

#### **Art. 11**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, o qualora la produzione di rifiuti speciali su dette superfici avvenga unitamente alla produzione di rifiuti urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla sola superficie su cui si forma di regola la produzione di rifiuti speciali le percentuali di abbattimento indicate nella tabella B.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 30 ed a fornire, ogni anno entro il mese di maggio, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione di:
  - a) luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
  - b) superfici di locali ed aree interessate alla produzione di rifiuti speciali;
  - c) idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. In assenza di tale documentazione tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, ivi compreso il recupero dell'annualità precedente.

#### **Art. 12**

#### **TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui al D.P.R. n. 158/1999 e dall'art. 13 del presente regolamento.

#### **Art. 13**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
  - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
  - b. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.

2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93 (Tarsu), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
3. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 214, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza unica inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 14**

##### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla quota attribuita al Comune ai sensi del precedente comma, è sottratto dal costo, di cui al piano finanziario, che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **Art. 15**

##### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

#### **Art. 16**

##### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nella tabella C2 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

#### **Art. 17**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione almeno 60 giorni prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a. il programma degli investimenti necessari;
  - b. il piano finanziario degli investimenti;
  - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo;
  - b. i livelli di qualità del servizio;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

## **Art. 18**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nella tabella C2 allegata al presente regolamento.
1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

## **Art. 19**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti (colf, badanti, ecc.), fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei

familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 30. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, per i soggetti residenti il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica, mentre per i non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla Tabella A, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti
5. Per le utenze domestiche a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 30 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Alle cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche prive nel comune di utenze abitative, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche con un solo componente, addebitando sia la quota fissa che quella variabile della tariffa stessa. Tale disposizione non trova applicazione per coloro che posseggono una utenza abitativa nei Comuni confinanti di Piano di Sorrento e Sorrento, ai quali si applica soltanto la quota fissa della tariffa.

#### **Art. 20**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, il possesso, e cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 30. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 33.

#### **Art. 21**

#### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti le cui utenze sono interessate da forma di raccolta domiciliare o di prossimità, anche se la raccolta viene eseguita da parte di altri Comuni limitrofi, con cui questo Ente abbia stipulato accordi in tal senso.
1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 22**

#### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora di cittadino abbia provveduto direttamente alla consegna dei rifiuti presso il Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo indicato dal gestore, su richiesta specifica dell'utente, da trasmettersi al Comune secondo la modulistica prevista, si avrà diritto al rimborso dell'80% del valore della quota fissa, attribuita ad ogni singola utenza e calcolata su base giornaliera.
2. L'entità di rimborso minimo è riferita al valore di un giorno intero ed il numero di giorni di mancato servizio viene calcolato considerando tutti i giorni intercorsi dall'ultimo servizio eseguito regolarmente fino al giorno, compreso, in cui il servizio viene completamente ripristinato.

#### **Art. 23**

#### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, vengono annualmente stabiliti due parametri di risultato riportati nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario:
  - a) **Quantità di rifiuti totale procapite annuo per abitante equivalente;**
  - b) **Quantità di rifiuti differenziati procapite annuo per abitante equivalente.**
1. Qualora i parametri, di cui al comma precedente, siano entrambi migliorativi rispetto a quanto preventivato nel Piano Finanziario, i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche saranno diminuiti di una percentuale non superiore all'incremento dell'indice di raccolta differenziata effettivamente raggiunto rispetto al dato definitivo a budget e comunque fino al massimo del 5%.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La suddetta comunicazione deve essere presentata entro il mese di maggio.
3. Qualora a seguito di controlli il compostore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate tutte le annualità pregresse in cui ha goduto dell'agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.
4. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 24**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
1. La riduzione del comma precedente è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero nel corso dell'anno solare rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica (determinata dal prodotto del kd assegnato e la superficie totale), secondo la seguente formula: **Calcolo della % di recupero = (kg di rifiuti recuperati / (kd assegnato \* superficie tassabile)) \* 100.**
2. La riduzione così determinata è fruibile qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 20% e fino ad un massimo del 60% .
3. I titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a richiedere annualmente entro il mese di maggio dell'anno successivo tale riduzione, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

#### **Art. 25 RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purchè non superiore a 180 giorni: riduzione del 20%. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
  - b. abitazioni occupate da un nucleo familiare che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%. Il requisito deve essere posseduto da tutto il nucleo familiare.
  - c. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 26 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 06/12/2011, n. 201, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per le famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le

associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi in bilancio, delle agevolazioni di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi in allegato all'apposito modulo di richiesta.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
4. Con delibera di Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
5. Le riduzioni e le esenzioni che dovessero essere adottate di anno in anno dal Consiglio Comunale devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
6. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti vengono concesse a tutte le utenze, previo esplicita richiesta e dimostrazioni del possesso dei requisiti previsti, entro il limite massimo del 50% per la quota fissa e 50% per la quota variabile, fatti salvi i casi in cui la singola riduzione presenti valori maggiori.

#### **Art. 27**

#### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
  - a) Occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
  - b) Occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
  - c) Occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
7. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o di associazioni ONLUS, comunque non eccedenti i 16 mq., e sempre esclusa la somministrazione di alimenti e bevande. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentita l'organizzazione, predispone idoneo

preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato, nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. La contabilizzazione dei costi per dette attività vanno escluse dal Piano Finanziario di cui all'art. 17, e vanno regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.

8. Nel caso di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
9. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
10. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 28.
11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
12. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 28**

#### **COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 25, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 21), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 22), le riduzioni previste dai precedenti articoli 23 e 24, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 26.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

#### **Art. 29**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 28.

#### **Art. 30**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
1. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di invio del messaggio di posta elettronica certificata.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità per motivi oggettivi e documentati.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a. Generalità del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi), il codice fiscale, la residenza;
    - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione completo di numero civico e interno ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
    - d. Numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla Tabella A) e i loro dati identificativi;
    - e. Generalità e codice fiscale del proprietario dell'immobile;
    - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
    - g. Estremi del contratto di locazione e durata dello stesso in caso di immobile concesso in fitto;
    - h. Sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
  - Utenze non domestiche
    - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
    - a. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
    - b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
    - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e superficie catastale (se trattasi di immobile a destinazione ordinaria A-B-C, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
    - d. Titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
    - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
    - f. Sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 9, se più favorevole.

### **Art. 31 RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.
1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate trimestrali, scadenti alla fine del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

### **Art. 32 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, a richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e per entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- richiesta presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva;
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - durata massima ventiquattro mesi;
  - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di n. 2 rate consecutive;
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi, o in mancanza, nella misura legale.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
  3. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti indicati nel comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) è necessaria la presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare.

### **Art. 33**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 31, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 34**

#### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 28 e del tributo provinciale di cui all'art. 29 è inferiore ad € 10,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### **Art. 35**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

**Art. 36**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 30, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del servizio finanziario/tributi, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossioni e degli ulteriori interessi di mora.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

**Art. 37**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

#### **Art. 38**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 39**

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento al pagamento delle violazioni di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

#### **Art. 40**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 41**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e nel regolamento statale di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 42**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 43**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 30/04/2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 5 dell'art. 19 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
6. Per il solo anno 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
7. Per il solo anno 2013, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il comune può inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.
8. Per il solo anno 2013 il Comune non può aumentare la maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadrato. La stessa è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011.

## ALLEGATI

<b>Tabella A</b>		
<b>Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dall'art. 19 comma 5</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>da</b>	<b>A</b>	
<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1</b>
<b>51</b>	<b>70</b>	<b>2</b>
<b>71</b>	<b>110</b>	<b>3</b>
<b>111</b>	<b>150</b>	<b>4</b>
<b>151</b>	<b>190</b>	<b>5</b>
<b>191</b>	<b>oltre</b>	<b>6</b>

<b>Tabella B</b>	
<b>Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali di cui all'articolo 11 comma 2</b>	
<b>Tipologie di attività delle utenze non domestiche</b>	<b>% di riduzione della superficie calpestabile</b>
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80

Tabella C1 Utenze domestiche				
<b>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud Italia)</b>				
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,81	0,6	1
1	Componenti figurativi per autorimesse e cantine non pertinenti alla abitazione	- 50%	-50%	
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,02	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,09	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,10	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,06	3,4	4,1

Tabella C2 Utenze non domestiche						
<b>Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud Italia)</b>						
Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti						
Cat	Sott	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
			Min.	Max	Min.	Max
1	NP	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,45	0,63	4,00	5,50
2	NP	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	2,90	4,12
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	3,20	3,90
	3a	Autorimesse				
	3b	Magazzini senza alcuna vendita diretta				
	3c	Stazioni ferroviarie senza biglietteria/uffici				
	3d	Stazioni ferroviarie con biglietteria e uffici				
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,63	0,74	5,53	6,55
	4a	Campeggi				
	4b	Distributori carburante con area vendita prodotti per autoveicoli				
	4c	Distributori carburante senza vendita				
	4d	Palestre ed impianti sportivi fino a 1000 metri quadrati				
	4e	Impianti sportivi polivalenti				
5	NP	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,35	0,59	5,20	13,10
6		Esposizione e autosaloni	0,34	0,57	3,03	5,04
	6a	Autosaloni				
	6b	Esposizioni beni durevoli senza vendita				
	6c	G.D.O. beni durevoli				
7		Alberghi con ristorante	1,01	1,41	8,92	12,45
	7a	Alberghi con ristorante				
	7b	Agriturismo con pernottamento e ristorante				
8		Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	7,50	9,50
	8a	Alberghi senza ristorante				
	8b	Agriturismo con solo pernottamento				
9	NP	Case di cura e di riposo	0,90	1,09	7,90	9,62
10	NP	Ospedali e cliniche private	0,86	1,43	7,55	12,60
11		Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	7,90	10,30
	11a	Uffici e agenzie				
	11b	Studi professionali tecnici				
	11c	Studi medici e veterinari				

12	NP	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	4,20	6,93
13	NP	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	7,50	9,90
14	NP	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	8,88	13,22
15	NP	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	4,90	8,00
16	NP	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	10,45	14,69
17	NP	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	10,45	13,21
18	NP	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	6,80	9,11
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	8,02	12,10
	19a	Carrozzeria/autoofficine/elettrauto				
	19b	Gommista				
20	NP	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	2,90	8,25
21	NP	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	4,00	8,11
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,40	10,28	29,93	90,50
	22a	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub				
	22b	Agriturismo e Associazioni/Club (con tessera) solo ristorazione				
23	NP	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	22,40	55,70
24	NP	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	22,50	64,76
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	13,70	21,50
	25a	Laboratori e negozi vendita pane e pasta				
	25b	Macellerie, Salumi e formaggi				
	25c	Negozi vendita generi alimentari fino a 500 mq				
	25d	Supermercati generi alimentari				
26	NP	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	13,77	21,55
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	38,93	98,90
	27a	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante				
	27b	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni				
	27c	Pizza al taglio				
28		Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	14,53	23,98
	28a	Ipermercati di generi misti				
	28b	Centri vendita ingrosso alimentari e generi misti				
29	NP	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	29,50	72,55
30	NP	Discoteche, night club e sale giochi	0,77	1,91	6,80	16,80